Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 114° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

ROMA - Venerdì, 26 ottobre 1973

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.000 - Semestrale L. 11.000 - Trimestrale L. 6.000 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.000 - Semestrale L. 9.000 - Trimestrale L. 5.000 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 11 ottobre 1973, n. **620**.

Autorizzazione al Ministro per le finanze a stipulare una convenzione con il Governatore della Banca d'Italia per l'impiego di militari della guardia di finanza in servizio di vigilanza e scorta valori per conto della Banca d'Italia.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a stipulare con il Governatore della Banca d'Italia una convenzione intesa a disciplinare l'impiego del contingente di militari della guardia di finanza indicato nella tabella annessa alla presente legge per l'esecuzione di speciali servizi di vigilanza e di scorta valori per conto della Banca d'Italia.

Art. 2.

Il personale della guardia di finanza indicato nell'articolo precedente è posto fuori organico dalla data di decorrenza della convenzione.

Ai fini dell'avanzamento, le vacanze determinate nei vari gradi dai collocamenti fuori organico sono ripianate sotto la data in cui i collocamenti stessi vengono disposti; le eccedenze conseguenti a cessazione dal fuori organico sono assorbite al verificarsi della prima vacanza.

I militari assegnati ai servizi speciali previsti dall'articolo 1 sono avvicendati per periodi non superiori ad un triennio.

Art. 3.

Gli assegni, le competenze accessorie, le indennità comunque spettanti, nonchè ogni altro elemento di onere connesso al servizio reso dal personale indicato nell'articolo 1 sono a carico della Banca d'Italia.

TABELLA

PERSONALE DELLA GUARDIA DI FINANZA DA IMPIEGARE IN SERVIZI SPECIALI DI VIGILANZA E SCORTA VALORI PER CONTO DELLA BANCA D'ITALIA

Grado	Numero
Tenenti o sottotenenti (*a*)	4
Marescialli ordinari	4
Brigadieri o vicebrigadieri (*b*)	10
Militari di truppa	152
TOTALE	170

(*a*) I periodi di comando di reparto sono equiparati ad ogni effetto ai comandi di tenenza e sono validi per l'acquisizione dei requisiti di comando ai fini dell'avanzamento.

(*b*) I periodi di comando di reparto e di servizio nei medesimi sono validi ai fini dell'acquisizione dei requisiti di comando o di servizio ai fini dell'avanzamento.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 11 ottobre 1973

LEONE

RUMOR — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **621**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, nel comune di Romano di Lombardia.

N. 621. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Bergamo in data 14 luglio 1972, integrato con dichiarazione di pari data, relativo alla erezione della parrocchia di S. Pietro apostolo, in zona Cappuccini del comune di Romano di Lombardia (Bergamo).

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 44. — VALENTINI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 agosto 1973, n. **622**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di S. Vincenzo dei Paoli, in Salerno.

N. 622. Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1973, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'ordinario diocesano di Salerno in data 1° luglio 1967, integrato con altro decreto del 22 febbraio 1972 e con dichiarazione del 19 settembre stesso anno, relativo alla erezione della parrocchia di S. Vincenzo dei Paoli, in Salerno.

Visto, *il Guardasigilli:* ZAGARI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1973
Atti di Governo, registro n. 261, foglio n. 43. — VALENTINI

DECRETO MINISTERIALE 14 giugno 1973.
Nomina del vice presidente della Cassa di risparmio della Spezia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto lo statuto della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, approvato con decreto ministeriale del 5 giugno 1968, modificato con decreti ministeriali dell'8 novembre 1971, del 14 ottobre 1972 e del 22 febbraio 1973;

Visto il decreto ministeriale del 13 agosto 1966 con il quale il dott. Pietro Beghi venne nominato vice presidente della predetta Cassa;

Considerato che il menzionato nominativo è deceduto;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

L'avv. Mario Fortelli è nominato vice presidente della Cassa di risparmio della Spezia, con sede in La Spezia, con decorrenza dalla data del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 giugno 1973

Il Ministro: MALAGODI

(11960)

DECRETO MINISTERIALE 11 settembre 1973.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico dell'intero territorio del comune di Cremia.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Como per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza dell'11 novembre 1970 ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata l'intero territorio comunale di Cremia;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Cremia;

Visto che l'opposizione è presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo, dal sindaco di Cremia, è da respingere;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché l'abitato del capoluogo e i gruppi sparsi di vecchie case costituiscono un insieme di valori espressivi naturali e dovuti all'intervento dell'uomo, particolarmente fusi insieme a costituire complessi di cose immobili aventi valore estetico e tradizionale ove è nota essenziale la spontanea concordanza e fusione fra l'espressione della natura e quella del lavoro umano;

Decreta:

L'intero territorio del comune di Cremia ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposto a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Como.

La soprintendenza ai monumenti di Milano curerà che il comune di Cremia provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 11 settembre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como

Convocata con lettera raccomandata 7 ottobre 1970, si è riunita oggi 11 novembre 1970 (millenovecentosettanta) alle ore nove presso la sede dell'amministrazione provinciale di Como, in Como, via Borgovico n. 82, la commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Como per la trattazione dei seguenti argomenti posti all'ordine del giorno:

(*Omissis*).

5) CREMIA: vincolo dell'intero territorio comunale.

(*Omissis*).

La commissione udita la relazione della presidenza e convenendo con quanto in essa esposto;

Dopo discussione con cinque voti favorevoli ed uno contrario (espresso dal sindaco); delibera di assoggettare al vincolo di cui alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, numeri 3-4 dell'art. 1 a causa del suo notevole interesse pubblico, l'intero territorio del comune di Cremia.

(*Omissis*).

(11928)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1973.
Dichiarazione di notevole interesse pubblico della zona circostante la superstrada Siena-Grosseto sita nel territorio del comune di Sovicille.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la zona circostante la superstrada Siena-Grosseto;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di Sovicille;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché in essa si possono riscontrare valori ambientali e paesistici particolarmente notevoli ed omogenei, godibili da vari punti di vista accessibili al pubblico, oltre che dalla moderna superstrada recentemente realizzata dall'ANAS; le pendici collinari, con comprensori boscati di alto fusto e cedri di valore naturale, si contrappongono alle zone coltivate in prossimità del fiume Merse facendo del luogo un quadro panoramico di non comune bellezza;

Decreta:

La zona circostante la superstrada Siena-Grosseto sita nel territorio del comune di Sovicille ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tale zona è delimitata nel modo seguente: a partire dal confine tra i comuni di Siena e Sovicille si segue una curva ad andamento sinuoso equidistante m. 200 al tracciato della strada statale n. 223 di Paganico, fino ad incontrare la strada che da M. del Palazzo conduce a Fornacella. Da tale punto in linea retta fino all'intersezione più ad est del fosso Bagnoli con la strada Filetta-Bagnaia.

Successivamente si segue verso sud il confine tra i comuni di Sovicille e Murlo fino ad incontrare la congiungente Bagno a quota 165-bivio della strada Recenza-Orgia e Cerreto Orgia.

Segue verso nord la strada che conduce ad Orgia, ad ovest del fiume Merse, fino ad incontrare e seguire la strada carreggiabile e poi campestre, che conduce subito a nord della foce del fosso di Bagnoli sul fiume Merse.

Si segue il fiume Merse verso sud sino ad incontrare la foce suddetta e poi seguendo il fosso Bagnoli, si perviene alla strada statale di Paganico n. 223. Proseguendo poi per tale strada verso nord si ricongiunge al confine comunale. Segue verso est fino al ricongiungimento con il primo caposaldo di riferimento.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di Sovicille provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data della affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: LENOCI

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettantadue (1972); il giorno 24 del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2) SOVICILLE — Proposta di vincolo della zona circostante la superstrada Siena-Grosseto.

E' assente il sindaco del comune di Sovicille, di cui si accerta l'avvenuta regolare convocazione.

(*Omissis*).

La commissione, pertanto, all'unanimità propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

A partire dal confine tra i comuni di Siena e Sovicille si segue una curva ad andamento sinuoso equidistante m. 200 al tracciato della strada statale n. 223 di Paganico, fino ad incontrare la strada che da M. del Palazzo conduce a Fornacella.

Da tale punto in linea retta fino all'intersezione più ad est del fosso Bagnoli con la strada Filetta-Bagnaia.

Successivamente si segue verso sud il confine tra i comuni di Sovicille e Murlo fino ad incontrare la congiungente Bagno a quota 165-bivio della strada Recenza-Orgia e Cerreto Orgia.

Segue verso nord la strada che conduce ad Orgia, ad ovest del fiume Merse, fino ad incontrare e seguire la strada carreggiabile e poi campestre, che conduce subito a nord della foce del fosso di Bagnoli sul fiume Merse.

Si segue il fiume Merse verso sud sino ad incontrare la foce suddetta e poi seguendo il fosso Bagnoli, si perviene alla strada statale di Paganico n. 223. Proseguendo poi per tale strada verso nord si ricongiunge al confine comunale, segue verso est fino al ricongiungimento con il primo caposaldo di riferimento.

(*Omissis*).

(11927)

DECRETO MINISTERIALE 5 ottobre 1973.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico dei centri abitati e zone circostanti di S. Casciano dei Bagni e Celle sul Rigo.

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Esaminati gli atti;

Considerato che la commissione provinciale di Siena, per la protezione delle bellezze naturali, nell'adunanza del 24 febbraio 1972, ha incluso nell'elenco delle località da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, il centro abitato di S. Casciano Bagni, Celle sul Rigo e zone circostanti;

Considerato che il verbale della suddetta commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge all'albo del comune di S. Casciano dei Bagni;

Visto che nessuna opposizione è stata presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo;

Considerato che il vincolo comporta, in particolare, l'obbligo da parte del proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, dell'immobile ricadente nella località vincolata, di presentare alla competente soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualunque progetto di opere che possano modificare l'aspetto esteriore della località stessa;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perché, quasi incontaminata, si impone per la sua particolare configurazione: comprende un ampio comprensorio cretaceo, caratterizzato da calanchi e profondi baratri, che si alternano a declivi coltivati e boscosi culminanti con i notevoli abitati di S. Casciano e Celle sul Rigo che completano, con l'opera dell'uomo, uno dei paesaggi più singolari e caratteristici di questa parte della campagna Toscana, ai confini dell'Umbria e del Lazio;

Decreta:

I centri abitati e zone circostanti di S. Casciano dei Bagni e Celle sul Rigo siti nel territorio del comune di S. Casciano dei Bagni hanno notevole interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e sono quindi sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa. Tali zone sono delimitate nel modo seguente: a partire dal punto di intersezione della strada mulattiera poderi Ficonacce-Podere Sensano con il confine tra le provincie di Siena e Perugia si segue quest'ultimo verso sud-ovest e successivamente il confine Siena-Terni sempre verso sud-ovest fino ad incontrare la congiungente, podere Cuculella quota 558 e podere Antinori a quota 704.

Da questo punto prosegue secondo una spezzata che si appoggia nell'ordine ai capisaldi: podere Cuculella a quota 558; podere la Fornace a quota 556; podere Piaggialle a quota 456; punto di intersezione dal confine comunale S. Casciano dei Bagni-Radicofani, congiungente Piaggiale quota 456 C. Bandite a quota 418; successivamente segue verso nord il confine di comune di San Casciano dei Bagni-Radicofani, fino ad incontrare la strada S Casciano dei Bagni-Radicofani.

Da questo punto segue una spezzata che si appoggia, nell'ordine ai capisaldi: podere Balena a quota 510, punto intersezione strada Romana, confine dei comuni S. Casciano dei Bagni-Cetona.

Successivamente segue tale confine verso est fino ad incontrare il fosso di Palazzone.

Segue verso sud il corso di tale fosso fino alla prima intersezione con la strada via Piana-Tamburino.

Successivamente prosegue verso sud per tale strada fino al bivio con la strada per il podere Casella.

Da tale bivio in linea retta fino ai poderi Ficonacce.

Segue poi la strada mulattiera poderi Ficonacce-podere Sensano fino ad incontrare il confine tra le provincie di Siena e Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena.

La soprintendenza ai monumenti di Siena curerà che il comune di S. Casciano dei Bagni provveda all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'articolo 4 della legge precitata.

La soprintendenza comunicherà al Ministero la data dell'affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 5 ottobre 1973

p. *Il Ministro*: Lenoci

Commissione per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Siena

L'anno millenovecentosettantadue (1972), il giorno 24 del mese di febbraio, a seguito di regolare convocazione, si è riunita alle ore dieci, presso la sede della soprintendenza ai monumenti per le provincie di Siena e Grosseto (Siena, via di Città, 140) la commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Siena, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

1) S. Casciano dei Bagni — Proposta di vincolo dei centri abitati di S. Casciano dei Bagni e Celle sul Rigo e zone circostanti.

(*Omissis*).

La commissione pertanto, all'unanimità, propone l'apposizione del vincolo nella zona così delimitata:

A partire dal punto intersezione strada mulattiera poderi Ficonacce-podere Sensano con il confine tra le provincie di Siena e Perugia si segue quest'ultimo verso sud-ovest e successivamente il confine Siena-Terni sempre verso sud-ovest fino ad incontrare la congiungente, podere Cuculella quota 558 e podere Antinori a quota 704.

Da questo punto prosegue secondo una spezzata che si appoggia nell'ordine, ai capisaldi: podere Cuculella a quota 558; podere la Fornace a quota 556; podere Piaggialle a quota 456; punto intersezione confine comunale S. Casciano dei Bagni-Radicofani, congiungente Piaggiale quota 456 C. Bandite a quota 418; successivamente segue verso nord il confine di San Casciano dei Bagni-Radicofani, fino ad incontrare la strada S. Casciano dei Bagni-Radicofani.

Da questo punto segue una spezzata che si appoggia, nell'ordine ai capisaldi: podere Balena a quota 510, punto intersezione strada Romana, confine dei comuni S. Casciano dei Bagni-Cetona.

Successivamente segue tale confine verso est fino ad incontrare il fosso di Palazzone.

Segue verso sud il corso di tale fosso fino alla prima intersezione con la strada via Piana-Tamburino.

Successivamente prosegue verso sud per tale strada fino al bivio con la strada per il podere Casella.

Da tale bivio in linea retta fino ai poderi Ficonacce.

Segue poi la strada mulattiera poderi Ficonacce-podere Sensano fino ad incontrare il confine tra le provincie di Siena e Perugia.

(*Omissis*).

(11926)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1973.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa, industrie tessili, con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 4 gennaio 1973 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della società Vallesusa, industrie tessili, con sede in Milano, con effetto dal 21 agosto 1972;

Visto il decreto ministeriale 16 aprile 1973 di proroga del trattamento di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 4 gennaio 1973;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla società Vallesusa, industrie tessili, con sede in Milano, è prolungata di altre tre mesi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(12015)

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1973.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta il Fabbricone lanificio italiano S.p.a., di Prato.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernente l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 1 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto il decreto interministeriale 17 giugno 1972 di dichiarazione della sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta il Fabbricone lanificio italiano S.p.a., di Prato (Firenze), con effetto dal 29 febbraio 1972;

Visto il decreto ministeriale 8 maggio 1973 di proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale disposto dal citato decreto interministeriale 17 giugno 1972;

Rilevata la permanenza della causa di intervento;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui trattasi, a decorrere dal 12 dicembre 1972;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione dell'integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta il Fabbricone lanificio italiano S.p.a., di Prato (Firenze), è prolungata di altri tre mesi a decorrere dal 12 dicembre 1972.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 ottobre 1973

Il Ministro: BERTOLDI

(11969)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore di due accordi internazionali firmati a Port-Louis il 12 maggio 1972 relativi all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969.

Il 31 maggio 1973 è stato depositato presso il segretariato generale del consiglio delle Comunità europee in Bruxelles lo strumento di ratifica dell'accordo di associazione, firmato a Port-Louis il 12 maggio 1972, relativo all'adesione di Maurizio alla convenzione di associazione fra la Comunità economica europea e gli Stati africani e malgascio associati a tale Comunità, firmata a Yaoundé il 29 luglio 1969.

Il 22 giugno 1973 è stato notificato al segretariato generale del consiglio delle Comunità europee l'avvenuto adempimento da parte italiana delle procedure richieste per l'entrata in vigore dell'accordo, firmato a Port-Louis il 12 maggio 1972, che modifica l'accordo interno relativo al finanziamento ed alla gestione degli aiuti della Comunità, firmato a Yaoundé il 29 luglio 1969.

I sopra indicati accordi del 12 maggio 1972 sono entrati in vigore rispettivamente il primo, il 1° giugno 1973 ai sensi dell'art. 5, ed il secondo il 28 giugno 1973 ai sensi dell'art. 2.

(11947)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'istituto per ciechi « V. Emanuele II » di Firenze ad accettare un legato

Con decreto n. 1582, Div. I, del 10 settembre 1973 del prefetto della provincia di Firenze, l'istituto per ciechi « V. Emanuele II » di Firenze è autorizzato ad accettare il legato disposto a suo favore dalla sig.ra Carrara Olga vedova Pescia con testamento pubblico del 18 dicembre 1962, pubblicato dal notaio Di Gloria il 20 marzo 1973 al n. 12784 di repertorio, consistente in L. 8.000.000 (ottomilioni).

(11973)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione della provincia di Lucca ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1973 la provincia di Lucca viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 3 miliardi 748.000.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12023)

Autorizzazione al comune di Marino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 20 ottobre 1973 il comune di Marino (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 326.200.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12024)

Autorizzazione al comune di Casola Valsenio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1973 il comune di Casola Valsenio (Ravenna) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 79.113.070 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12025)

Autorizzazione al comune di Bonefro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1973 il comune di Bonefro (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.388.306 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12026)

Autorizzazione al comune di Fossalto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1973 il comune di Fossalto (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1.936.622 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12027)

Autorizzazione al comune di Montecilfone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1973 il comune di Montecilfone (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.089.315 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12028)

Autorizzazione al comune di San Massimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1972

Con decreto ministeriale in data 22 ottobre 1973 il comune di San Massimo (Campobasso) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 27.615.499 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1972 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(12029)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 201

Corso dei cambi del 23 ottobre 1973 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA .	564,80	564,80	565,75	564,80	565 —	564,85	564,75	564,80	—	564,80
Dollaro canadese .	566,20	566,20	566,25	566,20	560,75	566,20	566 —	566,20	—	566,20
Franco svizzero . . .	187,55	187,55	187,50	187,55	187,10	187,60	187,22	187,55	—	187,55
Corona danese . .	101,49	101,49	101,50	101,49	99,25	101,45	101,30	101,49	—	101,47
Corona norvegese . .	104,85	104,85	104,90	104,85	102,80	104,80	104,70	104,85	—	104,85
Corona svedese .	137,57	137,57	137 —	137,57	134,25	137,55	137,20	137,57	—	137,55
Fiorino olandese .	230,62	230,62	230,20	230,62	224,50	230,60	230,30	230,62	—	230,60
Franco belga . . .	15,6675	15,6675	15,68	15,6675	15,28	15,65	15,68	15,6675	—	15,65
Franco francese . .	136,50	136,50	136,35	136,50	132,50	136,45	136,35	136,50	—	136,50
Lira sterlina . . .	1380,75	1380,75	1383 —	1380,75	1363 —	1380,75	1381 —	1380,75	—	1380,75
Marco germanico .	235,56	235,56	235,80	235,56	233,75	235,60	235,41	235,56	—	235,56
Scellino austriaco .	32 —	32 —	31,80	32 —	31,50	32,05	31,95	32 —	—	32 —
Escudo portoghese . .	24,58	24,58	24,65	24,58	24,15	20,60	24,56	24,58	—	24,58
Peseta spagnola	9,95	9,95	9,9650	9,95	9,90	9,95	9,97	9,95	—	9,96
Yen giapponese .	2,123	2,123	2,14	2,123	2,12	2,12	2,1275	2,12	—	2,12

Media dei titoli del 23 ottobre 1973

Titolo	Valore
Rendita 5% 1935	106,875
Redimibile 3,50% 1934	99,70
» 3,50% (Ricostruzione)	90,575
» 5% (Ricostruzione)	94,525
» 5% (Riforma fondiaria)	95,20
» 5% (Città di Trieste)	96,125
» 5% (Beni esteri)	94,075
» 5,50% (Edilizia scolastica) 1967-82 . .	93,525
» 5,50% » » 1968-83	92,075
» 5,50% » » 1969-84 . . .	95,55
» 6% » » 1970-85 . .	98,425
» 6% » » 1971-86 . .	98,65
» 6% » » 1972-87 . .	98,675
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	100,30
Certificati di credito del Tesoro 5,50% 1976	100,75
» » » 5% 1977	99,925
» » » 5,50% 1977	100,45
» » » 5,50% 1978	99,90
» » » 5,50% 1979	99,95
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° aprile 1974) . .	98,90
» 5% (» 1° aprile 1975) . .	97,525
» 5% (» 1°-10-1975) II emiss.	96,925
» 5% (» 1° gennaio 1977) . .	95,525
» 5% (» 1° aprile 1978) . .	94,65
» 5,50% (scad. 1° gennaio 1979) . .	99,225
» 5,50% (» 1° gennaio 1980) .	99,10
» 5,50% (» 1° aprile 1982) . .	98,70

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 ottobre 1973

Valuta	Cambio
Dollaro USA	564,775
Dollaro canadese .	566,10
Franco svizzero . .	187,385
Corona danese	101,395
Corona norvegese	104,775
Corona svedese . .	137,385
Fiorino olandese . . .	230,46
Franco belga	15,674
Franco francese	136,425
Lira sterlina	1380,875
Marco germanico	235,485
Scellino austriaco	31,975
Escudo portoghese	24,57
Peseta spagnola	9,96
Yen giapponese	2,125

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a cinquantacinque posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Toscana.

Le prove scritte del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1972, registro n. 80, foglio n. 256, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973 avranno luogo in Firenze, nei giorni 20 e 21 novembre 1973, con inizio alle ore 8, negli istituti di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascun istituto:

Istituto tecnico per geometri « Galilei », via Giusti, 27 Firenze: (lettere *A-B-C-D-E-F-G-H-I-L-M-N-O*);

Istituto tecnico commerciale « E. F. di Savoia Duca d'Aosta », via della Colonna, 10 - Firenze: (lettere *P-Q-R-S-T-U-V-Z*).

(12049)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a venti posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Umbria.

Le prove scritte del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 5 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 29 novembre 1972, registro n. 80, foglio n. 259, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973, avranno luogo in Perugia nei giorni 21 e 22 novembre 1973, con inizio alle ore 8, presso l'istituto tecnico commerciale « Vittorio Emanuele », piazzale Anna Frank, 11.

(12050)

Diario delle prove scritte del concorso pubblico, per esami, a trenta posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera esecutiva dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione per le sedi degli uffici scolastici periferici della regione Toscana.

Le prove scritte del concorso sopra citato, indetto con decreto ministeriale 4 ottobre 1972, registrato alla Corte dei conti il 18 dicembre 1972, registro n. 84, foglio n. 14, e pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 49 del 22 febbraio 1973 avranno luogo in Firenze, secondo il seguente diario:

1) prova scritta: svolgimento di un tema di composizione italiana - giorno 23 novembre 1973, ore 8 - presso il liceo scientifico « L. da Vinci », via Marignolli, 1 - Firenze;

2) prova pratica di dattilografia: giorno 24 novembre 1973, ore 8, negli istituti di seguito elencati, presso i quali dovranno presentarsi i candidati con i cognomi corrispondenti alle lettere alfabetiche indicate a fianco di ciascuna scuola:

Istituto professionale per il commercio « G. da Verrazzano », via Capodimondo, 71 - Firenze: (lettere *A-B-C-D-E-F-G-H-I-L*);

Istituto professionale per il commercio « E. Peruzzi », via Lamarmora, 20 - Firenze: (lettere *M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-Z*).

(12051)

REGIONE VALLE D'AOSTA

Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Aosta

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto il proprio decreto n. 28 in data 14 febbraio 1973, con il quale è stato indetto il pubblico concorso, per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di medici condotti di Donnaz e Brusson, vacanti nella regione autonoma della Valle d'Aosta alla data del 30 novembre 1972;

Considerato che si deve provvedere alla nomina della commissione giudicatrice del concorso suindicato;

Viste le segnalazioni pervenute dalle giunte municipali interessate;

Viste le segnalazioni pervenute dall'ordine dei medici della regione;

Vista la nota n. A/938 in data 30 giugno 1973 del Ministero dell'interno designante il funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione civile dell'interno;

Visto l'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545, e lo statuto speciale della regione autonoma della Valle d'Aosta promulgato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4;

Visto l'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, sulla composizione delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di sanitari condotti;

Visto l'articolo unico della legge 8 marzo 1968, n. 220, sulla designazione del sanitario condotto quale componente della commissione giudicatrice;

Vista la legge regionale 21 marzo 1969, n. 3, relativa alle norme per i concorsi per la nomina a posti di sanitari dipendenti da enti locali;

Decreta:

La commissione giudicatrice del concorso ai posti di medico condotto di Brusson e Donnaz, vacanti alla data del 30 novembre 1972, è costituita come segue:

Presidente:

Dujany dott. Cesare, presidente della giunta regionale.

Componenti:

Grazzini dott. Ettore, dirigente superiore, vice prefetto;

Borsotti prof. dott. Pier Carlo, primario chirurgo dell'ospedale « San Giovanni Battista » di Torino;

Volterrani prof. dott. Ugo, primario medico dell'ospedale « San Giovanni Battista » di Torino;

Barbero dott. Pier Carlo, medico regionale;

Merlo dott. Francesco, medico condotto del comune di Cogne.

Componenti aggiunti per la prova di lingua francese:

Chanoux Cometto prof. Renée, insegnante di lingua francese;

Artaz Vevey prof. Carla, insegnante di lingua francese.

Le funzioni di segretario sono affidate al funzionario di gruppo *A* dell'amministrazione regionale sig. Fosson Francesco.

La commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori presso l'ospedale San Giovanni Battista della città di Torino, via Genova, non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Regione e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Regione e dei comuni interessati.

Aosta, addì 15 ottobre 1973

Il presidente: DUJANY

(12047)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S.